



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA  
Dipartimento della pesca mediterraneaMinistero delle  
politiche agricole  
alimentari e forestali

2014 | 2020

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE  
E DELLA PESCA MEDITERRANEA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PESCA MEDITERRANEA**

<b>FEAMP 2014-2020</b>	
<b>BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 1.31 Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori Art. 31 – Reg. (UE) n. 508/2014</b>	
Riferimento normativo	Reg. (UE) n. 508/2014, art. 31
Priorità del FEAMP	1 – “Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze”.
Obiettivo Tematico (OT)	3 – “Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura”.
Misura	“Sostegno all’avviamento per i giovani pescatori”.
Sottomisura	-
Finalità	Fornire un sostegno a favore dei giovani pescatori che iniziano le attività di pesca, onde favorire il loro insediamento iniziale.
Beneficiari	Pescatore persona fisica; persona fisica.
Somma stanziata	€ 411.091,05
Intensità d’aiuto massimo	25%
Massimale sostegno pubblico	€ 75.000
Responsabile del procedimento amministrativo	Giuseppe Dimino Dirigente Servizio 1 Programmazione <a href="mailto:servizio1.pesca@regione.sicilia.it">servizio1.pesca@regione.sicilia.it</a> - tel. 091 7079694
Responsabile di misura	Leonardo Catagnano Dirigente Servizio 2 Mare Mediterraneo: equilibrio biologico, salvaguardia delle risorse ittiche e interventi sui mercati E-mail: <a href="mailto:servizio2.pesca@regione.sicilia.it">servizio2.pesca@regione.sicilia.it</a> - 091 7079602
Per chiarimenti - <i>Frequently Asked Questions</i> (FAQ):	<a href="mailto:feamp@regione.sicilia.it">feamp@regione.sicilia.it</a>



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA  
Dipartimento della pesca mediterranea



## **1. DESCRIZIONE DELLA MISURA**

La misura si propone di creare lo sviluppo di nuove attività economiche nel settore della pesca attraverso i giovani pescatori, in linea con l'obiettivo tematico di migliorare la competitività delle PMI come previsto dal Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014-2020 (Obiettivo Tematico 3). Si ritiene infatti essenziale per la promozione del capitale umano e della competitività nel settore della pesca nell'Unione, dare un sostegno ai giovani che iniziano le attività di pesca, per favorirne l'insediamento iniziale e il ricambio generazionale.

Al fine di garantire la redditività delle nuove attività economiche si condiziona il sostegno all'acquisizione delle capacità e delle competenze necessarie anche attraverso interventi finanziati dall'art. 29, par. 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 508/2014.

La formazione professionale dei pescatori e la costituzione di imprese innovative e competitive rappresenterà l'elemento di sostegno nuovo per cercare di salvaguardare la risorsa e garantire il futuro dell'attività di pesca.

### **1.1 Obiettivo della misura**

La misura ha l'obiettivo di promuovere la creazione e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali nel settore della pesca, a opera di giovani pescatori, mediante il sostegno economico per le indagini di mercato preliminari, l'acquisto del peschereccio e l'avviamento dell'impresa.

In linea con gli orientamenti del PO FEAMP e della politica comune della pesca è stato stabilito di favorire, attraverso i criteri di selezione, i pescatori più giovani che intendono acquistare un peschereccio della pesca costiera artigianale.

Il sostegno è orientato a sviluppare imprese condotte da pescatori in grado di sfruttare le innovazioni e la conoscenza per migliorare la qualità della produzione anche con la riscoperta delle tecniche di cattura tradizionali e dei "mestieri dimenticati" e di valorizzare specie ittiche minori nel rispetto degli ecosistemi marini, pur producendo reddito.

## **2. RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI E INTENSITÀ DELL'AIUTO**

### **2.1. Risorse finanziarie disponibili**

La dotazione finanziaria stanziata per la presente misura è di complessivi 411.091,05 euro.

### **2.2. Intensità dell'aiuto**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 del Reg. (UE) n. 508/2014, il sostegno previsto dalla presente Misura è del 25% dei costi d'investimento connessi all'acquisizione del primo peschereccio oltre a indagini/analisi preliminari al suo acquisto e all'avviamento di nuove imprese. Il sostegno non può, in ogni caso, essere superiore a 75.000 euro per "giovane pescatore".

L'Amministrazione si riserva di valutare, nel corso dello svolgimento del PO FEAMP l'incremento della dotazione finanziaria della misura.

## **3. SOGGETTI AMMISSIBILI E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ**

### **3.1. Soggetti ammissibili al finanziamento**

In base ai criteri di ammissibilità previste dalle Disposizioni attuative di Misura del PO FEAMP 2014-2020 riguardanti l'art. 31 del Reg. (UE) n. 508/2014 il sostegno di cui al presente Bando è concesso a:

- Pescatore persona fisica;
- Persona fisica.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA  
Dipartimento della pesca mediterranea



### 3.2 Criteri di ammissibilità

Come stabilito dai suddetti criteri di ammissibilità possono beneficiare delle agevolazioni i pescatori persone fisiche o le persone fisiche rispondenti ai requisiti elencati di seguito.

#### 3.2.1 Criteri generali

Il richiedente per aver diritto al sostegno previsto dal presente Bando non deve rientrare tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012, riguardante l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e, in particolare:

- che non siano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista nelle disposizioni legislative e/o regolamentari nazionali, ovvero, a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere;
- che non sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato di un'autorità competente di uno Stato Membro;
- che abbiano ottemperato ai loro obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi relativi al pagamento d'imposte e tasse secondo le disposizioni legislative del paese dove sono stabiliti, del paese dell'amministrazione aggiudicatrice o del paese dove deve essere eseguito l'intervento;
- che non sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale, riciclaggio di proventi illeciti o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'Unione.

#### 3.2.2 Criteri attinenti al soggetto richiedente

Il richiedente per aver diritto al sostegno previsto dal presente Bando deve soddisfare i seguenti requisiti/criteri:

- il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del par. 5 del medesimo articolo) e come definita all'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee nell'ambito del Fondo europeo per la pesca (FEP 2007-2013) e come riportato nelle Disposizioni Attuative della Misura;
- il pescatore persona fisica richiedente deve avere un'età inferiore a 40 anni e ha esercitato l'attività di pesca professionale per almeno cinque anni alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- la persona fisica richiedente deve avere un'età inferiore a 40 anni e possedere un diploma di secondo grado a indirizzo nautico, oppure un diploma di laurea in discipline nautiche, oppure un diploma di secondo grado e aver sostenuto un corso di formazione di almeno 100 ore ad indirizzo nautico, alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- il richiedente alla data di presentazione della domanda non risulta essere o essere stato proprietario di imbarcazione da pesca, con riferimento all'art. 65, par. 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

#### 3.2.3 Criteri relativi all'operazione

I criteri di ammissibilità relativi all'operazione stabiliscono che:

- l'acquisto dell'imbarcazione è ammissibile a finanziamento solo dopo la presentazione della domanda di sostegno, nel rispetto della normativa vigente e fatte salve eventuali successive indicazioni dell'Autorità di Gestione;
- l'imbarcazione abbia una lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri;
- l'imbarcazione sia attrezzata per la pesca in mare;



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA  
Dipartimento della pesca mediterranea



- l'imbarcazione abbia un'età compresa tra i 5 e i 30 anni calcolati secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986;
- l'imbarcazione da pesca appartenga a un segmento di flotta per il quale la relazione sulla capacità di cui all'articolo 22, par. 2, del Reg. (UE) n. 1380/2013 ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento;
- l'imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi italiani;
- l'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP.

Si precisa inoltre che le domande di finanziamento presentate da soggetti nei cui confronti, nel precedente periodo di esecuzione del PO FEP 2007/2013, è stata avviata e conclusa una procedura di revoca degli aiuti con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi, sono ritenute inammissibili. La stessa domanda di finanziamento può essere ammessa nel caso in cui è stata pronunciata la revoca e l'impresa abbia fatto ricorso presso le Autorità competenti, il cui giudizio sia ancora pendente.

#### **4. AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE**

La misura si applica ai residenti nell'intero territorio regionale.

#### **5. INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI**

##### ***5.1 Interventi ammissibili***

La Misura finanzia investimenti volti esclusivamente alla prima acquisizione di un peschereccio usato che abbia i seguenti requisiti:

- lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri;
- attrezzato per la pesca in mare;
- di età compresa tra 5 e 30 anni;
- che appartiene a un segmento di flotta per il quale la relazione sulla capacità di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del Reg. (UE) 1380/2013 ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento.

Il beneficiario di tale Misura è il "giovane pescatore", ossia la persona fisica che cerca di acquisire per la prima volta un peschereccio e che, al momento della presentazione della domanda, ha un'età inferiore a 40 anni e ha esercitato l'attività di pescatore per almeno cinque anni o possiede una formazione professionale equivalente, secondo quanto previsto nei criteri di ammissibilità.

##### ***5.2 Categorie di spese ammissibili***

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

- costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto, ossia l'acquisizione del primo peschereccio da parte di un "giovane pescatore";
- indagini/analisi preliminari all'acquisto del peschereccio;
- costi connessi all'avviamento di nuove imprese.

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA  
Dipartimento della pesca mediterranea



Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle “Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”.

Le spese sono ammissibili se sostenute dal beneficiario per soddisfare i requisiti di carattere generale e, in particolare, devono essere:

- pertinenti e imputabili a un’operazione selezionata dall’Autorità di Gestione, conformemente alla normativa applicabile;
- effettivamente sostenute dal beneficiario e comprovate da fatture quietanzate. In casi debitamente giustificati, le spese saranno ritenute ammissibili se verrà presentata idonea documentazione che assicuri una ragionevole garanzia che la spesa pertinente all’operazione selezionata, sia stata effettivamente sostenuta.

Ai sensi dell’art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013 le spese per la realizzazione degli interventi di cui al presente Bando sono considerate ammissibili dal 1° gennaio 2014 (ad eccezione dell’acquisto dell’imbarcazione che è ammissibile a finanziamento solo dopo la presentazione della domanda di sostegno, nel rispetto della normativa vigente e fatte salve eventuali successive indicazioni delle autorità di sorveglianza e controllo e di gestione). Tali interventi non devono avere già fruito di alcun contributo a partecipazione pubblica e devono riguardare operazioni non portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento sia presentata dal beneficiario, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati da esso effettuati.

La tempistica di realizzazione dell’intervento è fissata in mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data di acquisizione del provvedimento di concessione.

Inoltre, sono ritenute ammissibili:

- Spese generali. Sono stabilite dall’Autorità di gestione in base all’art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e sono ammissibili se sono collegate all’operazione finanziata e se necessarie per la sua preparazione o esecuzione nel limite del 12%, qualora, riferite unicamente al progetto finanziato o mediante l’applicazione di equi “criteri di imputazione”. Tali spese devono fare riferimento:
  - agli oneri fiscali inerenti l’intervento finanziato, se non recuperabili;
  - alla tenuta del C/C dedicato all’operazione;
  - alla garanzia fideiussoria;
  - all’informazione e pubblicità obbligatoria sull’intervento finanziato dal PO FEAMP 2014-2020;
  - agli onorari di professionisti e/o consulenti incaricati di redigere un progetto completo di tutti gli elaborati, iscritti nei rispettivi albi e/o collegi professionali di riferimento, per le spese tecniche inerenti alla realizzazione dell’intervento. Potrà essere riconosciuta una percentuale massima pari al 3% fino all’importo dell’acquisto di € 70.000,00 e pari all’1% per la quota eccedente € 70.000,00 e fino a € 300.000,00.

La Commissione si riserva, comunque, di valutare l’ammissibilità delle spese in base ai contenuti del progetto/operazione presentato.

È ritenuta spesa ammissibile quant’altro non contemplato, ma pertinente alla realizzazione del progetto/operazione, nel rispetto delle finalità dello stesso e in osservanza delle norme di ammissibilità della spesa, previste dai regolamenti comunitari di settore.

### **5.3 Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)**

In base a quanto previsto nelle “Linee guida per l’ammissibilità delle spese del PO FEAMP 2014/2020”, non sono in generale eleggibili le spese:



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA  
Dipartimento della pesca mediterranea



- che non rientrano nelle categorie previste dalla Misura;
- presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
- quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione.

Non sono, pertanto, così come riportato nelle Linee guida di ammissibilità, le spese relative a:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- spese relative a parti o componenti di macchine e impianti a meno che non siano finalizzate alla realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- "contributi in natura" relativi all'apporto operativo del soggetto "beneficiario" in termini di mancato reddito;
- nel caso di acquisto con *leasing*, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
- investimenti finalizzati a garantire il rispetto delle norme previste dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, salute dell'uomo o degli animali, igiene o benessere degli animali, qualora le suddette norme diventino vincolanti per le imprese;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- consulenza per la stesura e la presentazione della domanda e del progetto;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA  
Dipartimento della pesca mediterranea



Secondo quanto previsto dall'art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

## **6. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI ACCESSO A FINANZIAMENTO**

I soggetti che intendono accedere al finanziamento dovranno presentare la seguente documentazione:

1. Domanda di sostegno o manifestazione d'interesse (Mod. A) sottoscritta dal richiedente, corredata di copia di un documento di identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. Le domande devono essere presentate secondo le disposizioni stabilite nel presente Bando (Cartaceo e PEC, invio telematico).
2. Relazione tecnica dettagliata del progetto/operazione (Mod. C) atta ad avvalorare:
  - a) Gli obiettivi dell'intervento, con particolare riferimento alle ricadute attese in merito alla competitività, al rendimento economico dell'impresa e al ricambio generazionale del settore.
  - b) Che il peschereccio abbia lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri, compresa la descrizione delle caratteristiche del peschereccio di seguito elencate, ai sensi del Reg. (CE) n. 26/2004 e s.m.i:
    - Paese di registrazione
    - Numero unico di identificazione del peschereccio
    - Stato membro
    - Indicatore licenza
    - Numero di immatricolazione
    - Marcatura esterna
    - Nome della nave
    - Porto d'immatricolazione
    - Codificazione nazionale
    - Indicatore IRCS e IRCS (eventuale)
    - Indicatore VMS
    - Marca motore, anno di costruzione e potenza, capacità carburante
    - Attrezzo da pesca principale e secondario
    - Lunghezza fuori tutto e tra perpendicolari (m)
    - Stazza GT e GTs
    - Potenza principale e ausiliaria in kW
    - Materiale dello scafo
    - Entrata in servizio (gg/mm/aaaa)
    - Segmento, paese importatore/esportatore, cantiere anno e luogo di costruzione
    - Nome e recapito dell'armatore
    - Nome e recapito del proprietario
    - Foto interni ed esterno
    - Prezzo
  - c) Che il peschereccio sia attrezzato per la pesca in mare e che abbia un'età compresa tra i 5 e 30 anni.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA  
Dipartimento della pesca mediterranea



- d) Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività di pesca.
  - e) Cronoprogramma che rappresenti la collocazione temporale delle fasi di realizzazione del progetto/operazione.
  - f) Quadro Economico degli interventi/operazione in cui riportare i costi di investimento, ossia l'acquisizione del primo peschereccio da parte di un "giovane pescatore", i costi di eventuali indagini/analisi preliminari all'acquisto del peschereccio e quelli connessi all'avviamento della nuova impresa.
3. Certificazione attestante i requisiti richiesti alla persona fisica o pescatore persona fisica:
- Pescatore persona fisica - Certificazione attestante l'esercizio dell'attività di pescatore professionale per almeno 5 anni o il possesso di una formazione professionale equivalente o alla data di presentazione dell'istanza;
  - Persona fisica - Possesso di un Diploma di secondo grado a indirizzo nautico, oppure, un Diploma di laurea in discipline nautiche, oppure, un Diploma di secondo grado e aver sostenuto un corso di formazione di almeno 100 ore ad indirizzo nautico, alla data di presentazione della domanda di sostegno.
4. Dichiarazione sostitutiva, corredata dal relativo documento di identità, resa dal richiedente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, utilizzando il modello riportato negli allegati al presente Bando (Mod. B), nella quale dovranno essere rese, le dichiarazioni relative alle condizioni di ammissibilità, impegni e altre dichiarazioni.
  5. Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia per i familiari conviventi di maggiore età, resa dal richiedente ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 159 del 06/09/2011 e s.m.i. (Mod. B).
  6. Tabella dei criteri di selezione debitamente compilata (Mod. E), riportata al par. 9 del presente Bando, sottoscritta dal legale rappresentante come dichiarazione sostitutiva di notorietà.
  7. Dichiarazione del regime IVA a cui è sottoposta l'impresa (Mod. L).
  8. Dichiarazione di impegno a vincolare l'investimento oggetto della richiesta di finanziamento per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data del pagamento finale, escludendo ogni utilizzo complementare od alternativo a tale settore (Mod. B).
  9. Accettazione delle condizioni stabilite dal Bando per presa visione e firmato (Mod. B).
  10. Assenso alla pubblicazione dei dati, secondo quanto previsto al D. Lgs. 196/03 e s.m.i. con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente (Mod. B).
  11. Preventivo di spesa per l'eventuale realizzazione del progetto/operazione, con allegata lettera d'incarico sottoscritta dal professionista e dal richiedente.
  12. Dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, rilasciata dal richiedente (Mod. B), attestante che:
    - il peschereccio oggetto dell'investimento appartiene a un segmento di flotta per il quale la relazione sulla capacità di pesca, ai sensi dell'art. 22, par. 2, del Reg. (UE) 1380/2013, ha dimostrato equilibrio rispetto alle possibilità di pesca;
    - per l'investimento in oggetto non si è beneficiato, nel corso dell'attuale periodo di programmazione, di alcun sostegno per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso peschereccio.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA  
Dipartimento della pesca mediterranea



L'Amministrazione si riserva inoltre di richiedere ulteriore documentazione a supporto della valutazione dell'iniziativa e di verificare a campione la veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni rilasciate all'atto della presentazione dell'istanza di finanziamento.

Tutta la documentazione, come previsto dalle Disposizioni Attuative di Misura predisposte dall'AdG, per la quale sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte con dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente. Per tutte le dichiarazioni o autocertificazioni rilasciate dal richiedente è sufficiente una sola copia del documento di identità.

La richiesta di finanziamento e la documentazione dovrà essere presentata in originale e in copia conforme, oltre che su supporto digitale.

## 7. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la partecipazione alla selezione i richiedenti dovranno far pervenire entro e non oltre le ore **14.00** del **15 giugno 2017** il plico sigillato contenente la manifestazione d'interesse (Mod. A) e la documentazione prevista alla:

### Regione Siciliana

**Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea**  
**Dipartimento della Pesca Mediterranea - Servizio 1 Programmazione**  
**Via degli Emiri, 45 - (90135) Palermo (PA)**

La manifestazione d'interesse può anche essere recapitata a uno degli uffici territoriali del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea il cui indirizzo è rilevabile dal seguente link:

[http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR\\_PORTALE/PIR\\_LaStrutturaRegionale/PIR\\_Assessoratoregionale delle Risorse Agricole e Alimentari/PIR\\_DipPesca/PIR\\_LibroVerde/PIR\\_Servizio1](http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoregionale delle Risorse Agricole e Alimentari/PIR_DipPesca/PIR_LibroVerde/PIR_Servizio1)

In questo caso il plico deve essere indirizzato alla:

### Regione Siciliana

**Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea**  
**Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea**  
**Servizio I Programmazione - Ufficio Territoriale di \_\_\_\_\_**

Il plico potrà essere recapitato mediante una delle seguenti modalità:

- raccomandata del servizio postale;
- modalità analoghe alla posta raccomandata avvalendosi di Corrieri specializzati;
- consegna a mano.

Si precisa che **farà fede esclusivamente la data e l'ora di arrivo**. Sono pertanto ininfluenti la data e l'ora di spedizione e non farà fede il timbro postale. Ai fini dell'accertamento del termine di presentazione farà fede il timbro del Protocollo che sarà apposto nel plico, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo.

Il termine di presentazione delle istanze è perentorio. Non saranno prese in considerazione le istanze e la documentazione sostitutiva, aggiuntiva o integrativa che perverranno oltre il termine fissato. Non si risponderà inoltre di eventuali ritardi e/o disguidi, quale ne sia la causa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, in ordine alle domande e/o documenti pervenuti oltre il suddetto termine.

La presenza del plico sigillato, con il testo di seguito esposto, rappresenta requisito di ricevibilità delle proposte, pena l'irricevibilità.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA  
Dipartimento della pesca mediterranea



Sul plico, sigillato, dovrà essere apposto, all'esterno, il seguente testo:

**Domanda di ammissione a contributo relativo alla misura 1.31 del PO FEAMP  
"Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori".**

Il plico dovrà contenere, pena l'inammissibilità:

- 1) Il modello di istanza in originale, secondo il format allegato (mod. A) al presente Bando, adeguatamente compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal richiedente, attestante il rispetto dei criteri elencati al par. 1 e 3 dell'articolo 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 e dall'art.106 del Reg. (UE) n. 966/2012.
- 2) Duplice copia della documentazione allegata all'istanza indicata al precedente paragrafo 6.

Copia della suddetta documentazione dovrà essere altresì contenuta all'interno del plico su supporto digitale (*cd-rom* o *pen-drive*).

## **8. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE ISTANZE**

### **8.1 Ricevibilità delle istanze**

L'Amministrazione provvede alla ricezione delle istanze, all'attribuzione di un numero di protocollo di entrata (data e orario di ricezione) e di un codice alfanumerico univoco, da utilizzare nelle comunicazioni dirette al richiedente.

Successivamente il responsabile dell'Ufficio ricevente provvederà a effettuare la verifica sulla ricevibilità delle istanze, redigendo una apposita *check list*.

Le irregolarità afferenti alla non ricevibilità delle istanze fanno riferimento alle seguenti fattispecie:

- l'invio della domanda fuori termine;
- l'invio della domanda con modalità diverse da quelle tassativamente indicate dal presente Bando, tra cui:
  - presenza del plico;
  - presenza del plico sigillato;
  - presenza nel plico con dicitura specificata nel Bando;

Per le istanze non ricevibili sarà effettuata apposita comunicazione al soggetto richiedente.

### **8.2 Ammissibilità e valutazione delle domande:**

Al fine della verifica dell'ammissibilità a finanziamento delle domande l'Amministrazione provvederà a nominare un'apposita Commissione di valutazione.

La suddetta Commissione valuterà l'ammissibilità delle istanze in base ai criteri di cui al par. 3 del presente Bando e procederà, per le domande che hanno superato le verifiche di ricevibilità e ammissibilità, ad avviare la fase di valutazione, applicando i criteri di cui al par. 9 e procedendo quindi all'attribuzione del relativo punteggio.

In caso di parità di punteggio sarà applicato il criterio dell'età del beneficiario, attribuendo preferenza ai più giovani.

La Commissione potrà effettuare controlli in loco *ex ante* al fine di verificare le condizioni che giustificano gli interventi proposti.

La Commissione provvederà a comunicare al responsabile della misura l'esito della valutazione delle domande.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA  
Dipartimento della pesca mediterranea



A completamento della fase di valutazione si procederà con la predisposizione della graduatoria provvisoria che comprenderà gli interventi ammissibili a finanziamento.

Nell'ambito di tale graduatoria saranno ricompresi sia gli interventi utilmente collocati e quindi finanziabili che gli interventi non finanziabili per esaurimento del plafond disponibile.

La graduatoria provvisoria sarà approvata con Decreto del Dirigente Generale e pubblicata sul sito del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea.

In caso di inammissibilità della domanda i soggetti proponenti potranno presentare richieste di riesame all'Amministrazione dal primo al trentesimo giorno dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. L'Amministrazione valuterà le istanze di riesame ed entro 60 giorni, compatibilmente con il numero di istanze pervenute, si esprimerà con parere negativo o positivo all'accoglimento delle stesse attribuendo, se il caso, un nuovo punteggio. Le istanze, valutate sia positivamente che negativamente, verranno inserite nella graduatoria definitiva rispettivamente come istanze ammesse e non ammesse a finanziamento.

L'Amministrazione provvederà quindi ad emettere la graduatoria definitiva successivamente ai 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria.

Nell'ambito di tali graduatorie saranno ricompresi sia gli interventi utilmente collocati e quindi finanziabili che gli interventi non finanziabili per esaurimento del plafond disponibile.

Contestualmente all'emanazione della graduatoria definitiva l'Amministrazione predisporrà l'elenco degli interventi irricevibili/inammissibili;

La graduatoria definitiva sarà approvata con Decreto del Dirigente Generale e inviata, per la registrazione alla Corte dei Conti.

La validità della graduatoria definitiva ha efficacia solo a seguito della registrazione della Corte dei Conti.

A seguito dell'acquisizione di tale registrazione l'Amministrazione provvederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva e dell'elenco degli interventi irricevibili/inammissibili sul sito istituzionale.

Sarà quindi richiesto, ai fini dell'emanazione del provvedimento di concessione del finanziamento, la sottoscrizione dell'atto di adesione (Mod. F).

Le informazioni relative a ciascun beneficiario saranno inserite nella procedura informatica di monitoraggio.

## **9. CRITERI DI SELEZIONE**

La valutazione e la selezione delle domande di finanziamento avverrà nel rispetto dei criteri definiti, come riportato dall'allegato "Criteri di selezione delle operazioni" al PO FEAMP 2014-2020, nella tabella sotto riportata. Per la predisposizione della graduatoria delle domande ammissibili al finanziamento si terrà conto del punteggio complessivo risultante dalla sommatoria dei punteggi parziali riportati nella tabella di valutazione di seguito esplicitata.

La tabella riporta, per singolo criterio, il coefficiente, il peso e il relativo punteggio totale, nonché la documentazione comprovante il possesso del requisito all'atto di presentazione della domanda.

In caso di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni si applica il criterio dell'età del beneficiario, attribuendo preferenza ai più giovani.

Si specifica che, ai fini dell'accesso alla graduatoria di merito, la richiesta di finanziamento deve ottenere un punteggio pari ad 1, da raggiungere con almeno due criteri.

### **Tabella 1 - MISURA 1.31 del Reg. (UE) n. 508/2014**



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA  
Dipartimento della pesca mediterranea

2014 | 2020

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=CxPs
<b>CRITERI TRASVERSALI</b>				
T1	L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano di Azione EUSAIR (applicabile per le Regioni rientranti nella strategia EUSAIR)	C=0 Ic=0 C=1 Ic=1	1	
T2	L'operazione contribuisce alla strategia macro regionale (ove pertinente)	C=0 NO C=1 SI	0	
T3	Minore età del richiedente	C=0 Età >40 anni C=1 Età ≤40 anni	1	
T4	Il soggetto richiedente è di sesso femminile	C=0 NO C=1 SI	1	
<b>CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE</b>				
R1	Il richiedente negli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda è stato imbarcato prevalentemente su imbarcazioni di pesca costiera artigianale così come definita nell'allegato 7 al PO FEAMP approvato con Decisione C (2015) 8452 del 25 novembre 2015	C=0 NO C=1 SI	1	
<b>CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE</b>				
O1	Età dell'imbarcazione calcolata secondo quanto previsto dall'art.6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986	C=0 Età >30 anni C=0,25 Età >20≤30 anni C=0,50 Età >10<20 anni C=0,75 Età >5<10 anni C=1 Età =5 anni	1	

## 10. TEMPI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'INIZIATIVA

Entro 30 giorni dalla notifica dell'atto di concessione del contributo il soggetto beneficiario deve comunicare all'Amministrazione l'avvio delle attività previste dall'operazione approvata.

Entro 30 giorni dal completamento delle attività previste dall'operazione, il beneficiario deve presentare la domanda di liquidazione e una dettagliata relazione tecnica da trasmettere all'Amministrazione regionale.

## 11. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E DOCUMENTI RICHIESTI

### 11.1 Modalità di erogazione del contributo

La richiesta dell'erogazione del contributo pubblico dovrà essere effettuata previa presentazione della domanda di liquidazione secondo le modalità sotto riportate:

- **Anticipo.** Può essere erogato per un importo massimo pari al 30% del contributo pubblico totale concesso. Tale anticipo potrà essere erogato entro 6 mesi dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione del finanziamento a seguito di formale richiesta corredata da dichiarazione di inizio attività e polizza fidejussoria pari al 100% dell'anticipo richiesto. Le garanzie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzate.
- **Saldo.** È erogato dopo il completamento dell'intervento/operazione a seguito di formale richiesta corredata della documentazione di rendicontazione sino al 100% della spesa ammessa ed entro 12 mesi dalla data di notifica del decreto di concessione del finanziamento. In tale sede sarà erogato il contributo



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA  
Dipartimento della pesca mediterranea



a saldo che è stato rendicontato e ammesso a verifica finale.

Relativamente alla richiesta di liquidazione della quota a saldo, la ditta dovrà presentare entro 30 giorni dal termine di fine lavori previsto la seguente documentazione:

- stato finale delle attività con relazione tecnica indicante la data di ultimazione corredata da documentazione che attesti lo stato di realizzazione dell'intervento/operazione comprendente anche eventuali modifiche non sostanziali rispetto a quanto approvato specificandone le motivazioni;
- documentazione atta a dimostrare il titolo di possesso di tutte le autorizzazioni e certificazioni necessarie per l'avvio della nuova impresa;
- file Excel di raffronto tra le voci di spesa ammesse e quelle realizzate atto a consentire il raffronto tra le voci di spesa ammesse e le voci di spesa per le quali si richiede la liquidazione del contributo, da trasmettere sia in formato pdf, firmato dal beneficiario, che in Excel editabile su *CD-ROM* o *pen-drive*;
- tabella dei criteri di selezione debitamente compilata a fine lavori con l'indicazione della percentuale di realizzazione del punteggio, con la motivazione di eventuali scostamenti rispetto a quanto attribuito in fase di approvazione, sottoscritta dal beneficiario come dichiarazione sostitutiva di notorietà (Mod. E);
- compilazione di un file in Excel per la rendicontazione delle spese, da trasmettere sia in formato pdf, firmato dal beneficiario, che in Excel editabile su *CD-ROM* o *pen-drive*;
- una copia per ciascuna fattura regolarmente quietanzata elencata nel file excel di rendicontazione con allegata dichiarazione attestante la conformità delle stesse agli originali resa, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del beneficiario. Le relative fatture per essere ammissibili al pagamento devono essere emesse entro il termine previsto per l'esecuzione dei lavori. Il termine ultimo per effettuare il pagamento deve avvenire inderogabilmente entro 30 giorni dal termine di ultimazione delle attività e comunque entro la data di presentazione della domanda di liquidazione a saldo. Il beneficiario dovrà presentare sia l'originale che la copia delle fatture alle quali sarà apposto il timbro di copia conforme all'originale dall'Amministrazione;
- copia dei bonifici, per i pagamenti della fattura a saldo, corredata da copia del relativo estratto conto;
- dichiarazione riguardante il vincolo sulla destinazione d'uso e sul mantenimento della continuità di destinazione dei beni oggetto del finanziamento per la durata di cinque anni a decorrere dalla data dell'accertamento amministrativo-tecnico finale (Mod. I);
- dichiarazione liberatoria per i pagamenti effettuati per singola fattura, nell'ambito della quale sono inseriti i riferimenti in merito alla fattura pagata, alla modalità di pagamento e che non sono state emesse note di accredito (Mod. M);
- dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del beneficiario, attestante che per le stesse opere non sono stati concessi altri contributi (Mod. I);
- dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente o beneficiario, attestante che per l'esecuzione dell'operazione non intercorrono rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini (Mod. I);
- dichiarazione del rispetto delle norme di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato nei confronti del personale dipendente e relativa documentazione, se del caso (Mod. I);



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA  
Dipartimento della pesca mediterranea



- dichiarazione attestante la regolarità contributiva dell'impresa (DURC), ai sensi della normativa vigente, ovvero, eventuali motivi di esonero (Mod. I);
- copia conforme a norma di legge, del certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese di Pesca (R.I.P.);
- documentazione fotografica del peschereccio acquistato.

Eventuale ulteriore documentazione da presentare con la richiesta di erogazione del contributo economico sarà contemplata nel provvedimento di concessione del finanziamento.

Prima della liquidazione del saldo l'Amministrazione verificherà che il punteggio realizzato a opera conclusa sia stato mantenuto rispetto a quello che ha determinato la graduatoria dei progetti finanziati.

### **11.2 Rendicontazione della spesa**

I documenti che devono essere prodotti con la richiesta di erogazione del contributo a saldo sono i seguenti:

- Fattura e/o nota credito sulla quale inserire, oltre alla descrizione particolareggiata del bene acquistato, anche la seguente dicitura:  
*PO FEAMP 2014-2020 - Misura 1.31 - \_\_\_\_\_ Bando 2017 del \_\_\_\_\_*  
*azione a/b, CUP \_\_\_\_\_ - Codice progetto \_\_\_\_\_.*
- Tracciabilità dei pagamenti: al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione del progetto/intervento cofinanziato, il beneficiario per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti lo stesso, potrà utilizzare una o più delle seguenti modalità:
  - Sepa Credit Transfer (SCT) o bonifico SEPA: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della contabile bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dal proprio istituto di credito, dal quale sia evidenziato l'avvenuto movimento della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione. I bonifici devono interessare esclusivamente i pagamenti inerenti la fattura di cui costituiscono l'allegato;
  - Sepa Direct Debit (SDD) - ex RID: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della contabile bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dal proprio istituto di credito dal quale sia evidenziato l'avvenuto movimento della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione;
  - Ricevuta Bancaria (RIBA): il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dal proprio istituto di credito, dal quale sia evidenziato l'avvenuto movimento della transazione eseguita oltre alla descrizione della causale dell'operazione.

Non sono ammesse le seguenti modalità di pagamento:

- Carta di credito o di debito;
- Contanti.

Dichiarazione liberatoria: per i pagamenti effettuati, deve riportare i riferimenti in merito alla fattura pagata, la modalità di pagamento, che non sono state emesse note di accredito per quanto in oggetto.

Le fatture inerenti le spese oggetto di finanziamento possono essere pagate parzialmente e/o totalmente in relazione all'avanzamento della spesa. Nel caso di pagamento parziale a ogni dichiarazione liberatoria successiva alla prima si dovranno menzionare i pagamenti precedenti con i relativi riferimenti sino al pagamento a saldo della fattura di pertinenza.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA  
Dipartimento della pesca mediterranea



## 12. VARIANTI

Le varianti che potrebbero determinare modifiche sostanziali all'iniziativa non sono ammesse. Possono essere ammesse modifiche, ovvero adattamenti tecnici di valore inferiore rispetto all'investimento approvato.

L'Amministrazione si riserva di valutarle ammissibili e autorizzabili.

Non rientrano tra le varianti eventuali cambi di venditore, sempre che l'imbarcazione oggetto della transazione sia della stessa tipologia, anche quando il cambiamento riguardi il modello e/o di marca, purché mantenga le medesime caratteristiche. Il cambio di venditore e/o di marca/modello dovrà essere motivato e giustificato. L'autorizzazione sarà concessa qualora il peschereccio sia di valore o qualità uguale o superiore a quello indicato in fase di domanda di finanziamento. Laddove tale modifica determini un valore maggiore della spesa ammessa, la differenza tra l'importo ammesso e l'importo variato sarà a totale carico della ditta beneficiaria.

Anche in questo caso, l'Amministrazione si riserva di valutarle ammissibili e autorizzabili.

Le eventuali economie dovute a sconti rispetto ai prezzi preventivati non possono essere riallocate e utilizzate per la realizzazione di spese non previste dall'iniziativa originariamente approvata, rientrando nelle disponibilità dell'Amministrazione.

Rispetto all'intervento/operazione approvato, possono essere apportate modifiche purché richieste all'Amministrazione concedente e acconsentite dal responsabile di misura, che le valuta se del caso tramite la competente Commissione, condizionandone l'approvazione: alla coerenza con gli obiettivi dell'intervento, al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e al punteggio di merito che consente la permanenza dell'iniziativa stessa nella graduatoria dei progetti ammessi.

Qualsiasi modifica rispetto all'intervento/operazione approvata dovrà essere comunicata all'Amministrazione regionale.

## 13. DURATA DEL PROGETTO E PROROGHE

L'intervento/operazione finanziato si dovrà completare entro 12 mesi dall'inizio dall'atto di concessione. La proroga dei termini per l'ultimazione dell'intervento può essere concessa per un periodo strettamente necessario all'avvio della nuova impresa.

La richiesta di proroga sarà valutata caso per caso e accolta, se debitamente giustificata e documentata o se determinata da eventi eccezionali o da cause di forza maggiore non imputabili al richiedente.

La proroga dev'essere formalmente autorizzata dall'Amministrazione concedente.

## 14. IMPEGNI E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, CONTROLLI E MONITORAGGIO

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con quanto approvato e altresì al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- **aver conseguito, prima del saldo, sia nel caso di richiedente pescatore professionale sia di persona fisica, l'attestato di frequenza a uno specifico corso gratuito di almeno 36 ore** realizzato dall'Amministrazione regionale in alcune delle principali realtà pescherecce della Sicilia, su materie attinenti: gli attrezzi da pesca tradizionali e innovativi, l'ecologia e biologia marina, le norme dell'UE, nazionali e regionali di settore in materia di sicurezza e igiene dei lavoratori, di etichettatura e igiene degli alimenti, nozioni di base di economia aziendale;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di effettuare, nonché di assicurare l'accesso a ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i);



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Dipartimento della pesca mediterranea



Ministero delle  
politiche agricole  
alimentari e forestali



2014 | 2020

- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dall'intervento/progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare l'intervento e il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare l'investimento nei tempi che consentono il raggiungimento della finalità della misura, in conformità agli obblighi derivanti dalla normativa vigente, dal PO FEAMP e dalle Disposizioni Attuative, fatta salva l'eventuale proroga concessa, ovvero, le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento dell'Anticipazione o del Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali;
- il beneficiario del sostegno di cui alla presente Misura si impegna ad acquistare un peschereccio usato, equipaggiato con attrezzature per la pesca in mare e che abbia un'età compresa tra i 5 e i 30 anni e, dunque, non sarà erogato alcun sostegno per l'acquisto di nuove imbarcazioni da pesca;
- mantenere un sistema di contabilità separata (un conto corrente dedicato);
- inserire la descrizione particolareggiata del bene acquistato in fattura e apporre anche la seguente dicitura: "PO FEAMP 2014-2020 – Mis.1.31, il CUP e il Codice progetto assegnato in fase istruttoria dall'Amministrazione concedente;
- effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'intervento/progetto ammesso a finanziamento come indicato al punto 11.2 (Rendicontazione della spesa) del presente Bando ed entro il termine di esecuzione lavori, ovvero, entro la data di presentazione della domanda di liquidazione;
- conservare la documentazione giustificativa e le autorizzazioni in originale, inerenti le operazioni ammesse a finanziamento per un periodo di almeno cinque anni successivi dal pagamento finale;
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- comunicare la data di inizio dei lavori e di conclusione dell'attività prevista;
- comunicare che non sono intervenute variazioni nella propria condizione soggettiva e oggettiva rispetto a quanto dichiarato all'atto della presentazione della manifestazione d'interesse e, in caso contrario, trasmetterne gli atti;
- osservare quanto disposto riguardo alle spese ammissibili e alla rendicontazione;
- comunicare che non è intervenuta alcuna circostanza o fatto limitativo della capacità a contrarre del destinatario del finanziamento;
- rispettare le norme previste dal CCNL per i dipendenti della nuova impresa;
- attenersi a tutti gli obblighi previsti nel presente Bando;
- osservare quanto disposto e prescritto dalle legislazioni vigenti dalla normativa dell'Unione Europea, dello Stato Italiano e della Regione Siciliana per le operazioni previste dal presente Bando.

In rispetto delle *Condizioni Generali* previste all'art. 25 par. 1 del Reg. (UE) n. 508/2014, il proprietario di un peschereccio che ha beneficiato di un aiuto di cui alla presente Misura, si obbliga a non trasferire tale peschereccio al di fuori dell'Unione almeno nei cinque anni successivi alla data del pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario. Se un peschereccio è trasferito entro tale termine, le somme versate saranno recuperate dallo Stato membro.

Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, si riporta quanto previsto dal paragrafo 4.1 delle Disposizioni Attuative di Misura parte A – GENERALI approvate dal Tavolo Istituzionale del PO FEAMP 2014-2020<sup>(1)</sup>.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo.

(1) "Ai fini delle Stabilità delle Operazioni prescritte dall'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, nel caso di investimenti in infrastrutture o produttivi, il sostegno erogato è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario, si verifichi quanto segue:

- cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del Programma;
- cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Il sostegno versato, in questi casi, è recuperato dallo Stato Membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti. Lo Stato Membro può ridurre il limite temporale a tre anni, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI. Il



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA  
Dipartimento della pesca mediterranea



*sostegno erogato è soggetto a rimborso anche nel caso in cui, entro dieci anni dal pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo del Programma assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato. Nel caso di operazioni che non comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo del Fondo è rimborsato solo quando le operazioni sono soggette a un obbligo di mantenimento dell'investimento ai sensi delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato e quando si verifichi la cessazione o la rilocalizzazione di un'attività produttiva entro il periodo stabilito da dette norme. Quanto sopra, non si applica ai contributi forniti a o da strumenti finanziari, o a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento; non si applica neppure alle persone fisiche beneficiarie di un sostegno agli investimenti che, dopo il completamento dell'operazione di investimento, diventano ammissibili al sostegno e lo ricevono nell'ambito del Reg. (UE) n. 1309/2013, ove l'investimento in questione sia direttamente connesso al tipo di attività individuata come ammissibile al sostegno del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione. Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di sostegno necessiti di essere spostato, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del sostegno. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall'applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli (in particolare maggiore tasso di aiuto o priorità di selezione per la localizzazione in zona svantaggiata) e deve comunque rimanere all'interno dell'area del Programma. Non è consentita l'alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno prima di cinque anni a partire dal pagamento del saldo, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dall'Amministrazione competente".*

## 15. PUBBLICITÀ DEI RISULTATI

I risultati ottenuti, come previsto dai criteri di ammissibilità predisposti per il PO FEAMP 2014-2020, dovranno essere adeguatamente pubblicizzati da parte dello Stato membro conformemente all'articolo 119 del Reg. (UE) n. 508/2014.

## 16. CONTROLLI

I controlli tecnici e amministrativi saranno effettuati, in sede e in loco, per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti, secondo le disposizioni previste dalla legge.

Il pagamento del contributo a saldo potrà essere eseguito se l'acquisizione del peschereccio e l'avvio dell'impresa è stata realizzata. In ogni caso, l'impresa beneficiaria dovrà aver mantenuto i requisiti riconosciuti in fase di ammissibilità e di valutazione, pena la perdita dei benefici concessi.

Con riferimento alla richiesta di liquidazione a saldo, i controlli prevedono lo svolgimento di una visita in loco per accertare: la conclusione dell'investimento, che lo stesso sia stato eseguito nel rispetto delle normative vigenti in materia e che la realizzazione dell'intervento sia rispondente e coerente.

L'ufficio istruttore competente provvede entro il termine di 60 giorni, compatibilmente con le richieste pervenute, a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di liquidazione a saldo:

- a verificare la conformità delle attività eseguite con quelle previste nell'iniziativa e a redigere apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto;
- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le attività realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarati.

La verifica consiste nel controllo di tutta la documentazione in base alla quale sia possibile accertare che il beneficiario ha realmente sostenuto le spese rendicontate. Devono essere verificati i tempi di realizzazione dell'intervento e di effettuazione della spesa con particolare riferimento alle date di presentazione delle domande di pagamento e ai termini indicati negli atti di concessione.

L'Amministrazione si riserva di potere richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini della verifica amministrativa e della verifica in loco.

## 17. REVOCA DEL CONTRIBUTO E RECUPERO DELLE SOMME EROGATE

Il contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del beneficiario o previa intimazione rivolta ai sensi



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA  
Dipartimento della pesca mediterranea



delle norme vigenti, in tutto o in parte, nei seguenti casi:

- a) varianti non autorizzate, qualora le attività non rispondano più agli obiettivi prefissati dal progetto/intervento approvato;
- b) mancata realizzazione o difformità delle attività previste dal progetto approvato;
- c) mancato mantenimento o raggiungimento del punteggio utile a permanere nella graduatoria;
- d) mancata realizzazione del progetto nei termini previsti;
- e) esito negativo dei controlli amministrativi in sede o in loco;
- f) mancato rispetto degli obblighi previsti dal Bando;
- g) fallimento o altre procedure concorsuali;
- h) violazione, qualsivoglia, delle norme stabilite dal Bando, dalla normativa dell'Unione Europea, dello Stato Italiano e della Regione Siciliana.

Al realizzarsi di anche uno dei casi suddetti, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, si procederà al recupero delle somme liquidate anche attraverso la decurtazione da somme dovute ai beneficiari per effetto di altri strumenti normativi o provvedimenti di concessione.

Le somme oggetto del recupero, a qualsiasi titolo, saranno gravate delle maggiorazioni di legge.

Il termine previsto per la restituzione di somme a qualsiasi titolo dovute è fissato nel provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa, ovvero, sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

## **18. DIRITTI DEI BENEFICIARI**

I beneficiari godono di tutti i diritti a essi riconosciuti dalla normativa dell'Unione Europea, dello Stato Italiano e della Regione Siciliana.

## **19. INFORMATIVA**

Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

Informativa ai sensi dell'art.10 della L. 31/12/1996 n. 675 e s.m.i.

Il trattamento dei dati forniti con la presentazione dell'istanza a contributo è realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal D. Lgs. 30/06/2003 n.196 e s.m.i.

## **20. COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE**

Tutte le comunicazioni inerenti il presente Bando avverranno secondo quanto previsto dalla normativa generale tramite Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e/o pubblicazione sul sito *web* istituzionale, per posta ordinaria o mediante la PEC: [dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it)

Si invitano i titolari delle istanze a volere utilizzare lo stesso mezzo PEC per comunicazioni e per trasmissione documenti, secondo le indicazioni fornite nei precedenti paragrafi.

È obbligatorio comunicare l'indirizzo di PEC del soggetto beneficiario del cofinanziamento.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA  
Dipartimento della pesca mediterranea



Il responsabile del procedimento amministrativo è il Dott. Giuseppe Dimino, Dirigente del Servizio 1 Programmazione del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea.

Le eventuali FAQ relative al presente Bando devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: [feamp@regione.sicilia.it](mailto:feamp@regione.sicilia.it)

## 21. DISPOSIZIONI FINALI

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, prorogare o revocare il presente Bando.

Il Bando costituisce *lex specialis*, pertanto la partecipazione allo stesso comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.

Per quanto non previsto dal presente Bando si rimanda alla normativa di riferimento dell'Unione Europea, dello Stato Italiano e della Regione Siciliana, nonché a eventuali disposizioni emanate dall'Autorità di Gestione del PO FEAMP Italia 2014-2020.

## 22. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Strategia Europa 2020 COM (2010) 2020.
- Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e relativi atti delegati e di esecuzione.
- Accordo di partenariato 2014 - 2020 sez. 3 e 4 (conforme all'art. 14 del Reg. (UE) n. 1303/2013).
- Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) e relativi atti delegati e di esecuzione.
- Reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo alla Politica Comune del Pesca (PCP).
- Programma Operativo FEAMP 2014 - 2020, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 8452 F1.
- Piano d'azione per lo sviluppo, la competitività e la sostenibilità della pesca costiera artigianale.
- Piano Strategico Nazionale per il Settore della Pesca.
- Normative regionali e nazionali in materia di pesca e acquacoltura, di lavori pubblici e fornitura di beni e servizi vigenti.
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).
- Convenzione sulla protezione degli interessi finanziari delle Comunità europee (successivamente integrata da una serie di protocolli) - Atto del Consiglio Europeo del 26 luglio 1995 che stabilisce la Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee.
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 riguardante il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (*Gazzetta Ufficiale* 28 settembre 2011, n. 226)



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA  
Dipartimento della pesca mediterranea



- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123.
- Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 “Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’art. 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57.”
- Legge Regionale 30 aprile 1991, n. 10 G.U.R.S. 4 maggio 1991, n. 22 Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa.
- Legge n.190 del 6 novembre 2012, art 1, comma 41. Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.
- Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.
- Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il Regolamento (CE, EURATOM) n.1605/2012 (Regolamento finanziario) – art. 106 Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012.
- Regolamento Delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione del 29 ottobre 2012 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione.
- Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995 - D. Lgs. n.163/06 art. 93 co. 5; - Decisione di esecuzione della Commissione C (2014) 8021 del 29.10.2014 che approva determinati elementi dell’Accordo di Partenariato con l’Italia; - Guida alle opzioni semplificate in materia di costi – Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE) – Commissione Europea EGISIF 14-0017.
- Legge n. 241/90 recante le "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
- La normativa comunitaria e unionale riguardane le caratteristiche dell’unità da pesca e il registro di flotta seguente: Reg. CEE) n. 2930/86; Reg. CEE) n. 1381/87; Reg. (CE) n. 3690/93; Reg. (CE) n. 2371/2002; Reg. (CE) n. 1438/2003.

## 23. ELENCO DEGLI DOCUMENTI E DEI MODELLI ALLEGATI

- Mod. A - Manifestazione d’interesse
- Mod. B - Autodichiarazione dei requisiti richiesti
- Mod. C - Relazione tecnico e cronoprogramma
- Mod. D - Descrizione dell’imbarcazione
- Mod. E - Tabella calcolo criteri selezione
- Mod. F - Atto d’adesione
- Mod. G - Comunicazione inizio lavori
- Mod. H - Schema di polizza fideiussoria
- Mod. I - Domanda di liquidazione (Anticipazione o Saldo)
- Mod. L - Dichiarazione liberatoria della ditta fornitrice
- Mod. M - Raffronto tra voci di spesa ammesse e spese realizzate
- Mod. N - Rendicontazione spese sostenute



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA  
Dipartimento della pesca mediterranea

**mipaaf**

Ministero delle  
politiche agricole  
alimentari e forestali

**PO FEAMP**

2014 | 2020

Si rappresenta che qualsiasi allegato facente parte integrante del presente Bando non può essere modificato autonomamente dall'impresa beneficiaria e che, in tal caso, non saranno accettati ai fini per i quali sono presentati.

IL DIRIGENTE GENERALE

*Dario Cartabellotta*

